

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/867 DELLA COMMISSIONE**del 7 febbraio 2017****sulle classi di accordi da tutelare nelle cessioni parziali di beni a norma dell'articolo 76 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di provvedere alla tutela di determinate classi di accordi nelle cessioni parziali di attività, diritti e passività dell'ente posto in risoluzione. La stessa tutela è necessaria quando l'autorità di risoluzione impone modifiche delle clausole di un contratto di cui è parte l'ente posto in risoluzione. La tutela è volta a impedire che all'atto della cessione parziale o della modifica contrattuale siano separati attività, diritti e passività che sono collegati tra loro in virtù di detti accordi.
- (2) Per ottenere una corretta applicazione della tutela è necessario individuare con esattezza i tipi di accordi che rientrano in ciascuna delle classi previste dalla direttiva 2014/59/UE. Il metodo più adatto a tal fine è stabilire norme e definizioni particolareggiate che vadano ad aggiungersi a quelle previste dalla direttiva 2014/59/UE. Questa soluzione è preferibile alla stesura di un elenco degli specifici accordi ammessi dalle diverse normative nazionali degli Stati membri, perché un siffatto elenco sarebbe di difficile compilazione e dovrebbe essere aggiornato continuamente. Il presente regolamento dovrebbe precisare e ove necessario circoscrivere l'ambito d'applicazione delle diverse forme di tutela previste dalla direttiva 2014/59/UE per ciascuna classe di accordi.
- (3) Il livello di dettaglio che accompagna le diverse classi di accordi previste all'articolo 76, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE è variabile: in alcuni casi la classe è precisata con esattezza, in altri è indicata in termini più vaghi. Inoltre, alcune classi fanno riferimento a un unico tipo di rapporto e responsabilità contrattuali o a una loro serie limitata, mentre altre comprendono un numero maggiore e una gamma aperta di responsabilità, operazioni e rapporti contrattuali. Questa seconda tipologia di classi è potenzialmente in grado di racchiudere tutti i rapporti giuridici e contrattuali fra l'ente e una o più delle sue controparti: se le classi di accordi che comprende dovessero essere tutelate integralmente, l'autorità di risoluzione potrebbe incontrare difficoltà ad effettuare una cessione parziale o addirittura trovarsi impossibilitata. È pertanto opportuno evitare un eccesso di tutela che in potenza possa estendersi alla totalità delle attività, diritti e passività tra l'ente e le sue controparti.
- (4) Nella direttiva 2014/59/UE alcune classi di accordi protetti sono definite in termini più generici. È opportuno precisarle ulteriormente per definirne con maggiore certezza l'ambito d'applicazione, soprattutto riguardo agli accordi di garanzia, agli accordi di compensazione, agli accordi di *netting* e ai contratti di finanza strutturata. Il presente regolamento delegato non dovrebbe impedire alle autorità di risoluzione di precisare ulteriormente, nelle cessioni parziali, questo tipo di accordi di compensazione e di *netting* da tutelare, in singole cessioni parziali,

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 190.

